



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 14.7.2011
COM(2011) 434 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese

1. INTRODUZIONE

La presente relazione è la prima che la Commissione è tenuta a presentare a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese¹.

La relazione documenta i progressi fatti dagli Stati membri e dalla Norvegia (di seguito denominati "paesi partecipanti"²) per quanto riguarda le disposizioni del regolamento (CE) n. 1552/2005 nonché del regolamento (CE) n. 198/2006 della Commissione, del 3 febbraio 2006, recante modalità di applicazione³. La relazione è stata approvata dal comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE).

I contenuti della relazione si basano sulle relazioni di qualità, sui dati e sulle altre informazioni ricevute dai paesi interessati, oltre che sulle analisi dei questionari nazionali inviati alle imprese, mentre le statistiche armonizzate relative alla formazione professionale nelle imprese sono state messe a disposizione tramite le indagini per campione sulla formazione professionale continua (CVTS) in tutti i paesi partecipanti.

2. PUNTI PRINCIPALI

La sezione 2.1 descrive i dati di riferimento per la presente relazione e la periodicità delle indagini CVTS. Illustra l'attuazione degli articoli 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1552/2005. Tutti gli altri articoli del regolamento sono esaminati nelle sezioni da 2.2 a 2.6 come segue:

- articoli 3 e 8 e articolo 9, paragrafo 1, sui dati da raccogliere e la strategia d'indagine (sezione 2.2),
- articoli 2, 4, 5 e 6 sul campo di applicazione delle statistiche e l'unità statistica (sezione 2.3),
- articoli 6 e 7, articolo 10, paragrafo 1, e articolo 11, paragrafo 1, sulle fonti di dati e le caratteristiche dell'indagine (sezione 2.4),
- articolo 9, paragrafi 2 e 4, e articolo 11 sulla qualità e la trasmissione dei dati (sezione 2.5),
- articolo 15 sul finanziamento della raccolta dati (sezione 2.6),

¹ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 1.

² Croazia, FYROM, Islanda e Svizzera non hanno condotto l'indagine. La Turchia ha condotto un'indagine nel 2008 (i cui microdati non sono a disposizione di Eurostat).

³ GU L 32 del 4.2.2006, pag. 15.

- articolo 9, paragrafo 3, e articolo 12 sui principali problemi di attuazione incontrati durante l'indagine (sezione 2.7).

2.1. Dati di riferimento per la presente relazione, intervalli fra le indagini CVTS: articolo 10, paragrafi 2 e 3

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1552/2005, la Commissione determina il primo anno di riferimento per il quale si devono raccogliere i dati. Il regolamento (CE) n. 198/2006 stabilisce che l'anno di calendario 2005 è il primo anno di riferimento per il quale si devono raccogliere i dati.

Una nuova indagine è in preparazione per il 2010, cioè cinque anni dopo la prima indagine come stabilito nell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1552/2005. Il regolamento (UE) n. 822/2010⁴ della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 198/2006 al fine di adattare alcune caratteristiche dell'indagine del 2005. Detta modifica tiene conto delle informazioni da mettere a disposizione tramite il regolamento (CE) n. 452/2008⁵ e il regolamento (UE) n. 823/2010⁶ della Commissione per quanto riguarda l'indagine sull'istruzione degli adulti e dovrebbe favorire un miglioramento della qualità dei risultati ed una riduzione degli oneri statistici sulle imprese per l'indagine del 2010.

È opportuno ricordare che l'attuazione delle indagini del 2005 e del 2010 ha beneficiato di due precedenti indagini sulla formazione professionale continua svolte secondo accordi informali fra vari paesi ed Eurostat. I risultati di dette indagini si riferiscono rispettivamente agli anni di calendario 1993 e 1999.

2.2. Dati da raccogliere e strategia d'indagine: articoli 3 e 8 e articolo 9, paragrafo 1

L'articolo 3 specifica i dati da raccogliere, organizzati in un elenco di 14 punti riportato nella tabella sottostante. La distribuzione delle 140 variabili definite nel regolamento (CE) n. 198/2006 mostra l'attuazione corretta dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1552/2005 al livello dell'UE.

⁴ GU L 246 del 18.9.2010, pag. 18.

⁵ Regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente (GU L145 del 4.6.2008, pag. 227)

⁶ GU L 246 del 18.9.2010, pag. 33.

Tabella 1 - dati raccolti nel 2005

Ambiti elencati nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1552/2005	Numero di variabili nel regolamento (CE) n. 198/2006 della Commissione
1(a) la politica di formazione e le strategie di formazione delle imprese per lo sviluppo delle competenze della loro manodopera;	25
1(b) la gestione, l'organizzazione e i tipi di formazione professionale continua nelle imprese;	17
1(c) il ruolo delle parti sociali nell'assicurare in tutti i suoi aspetti una formazione professionale continua sul posto di lavoro;	9
1(d) l'accesso alla formazione professionale continua, il suo volume e contenuto, soprattutto in relazione all'attività economica e alla grandezza dell'impresa;	10

Tabella 1 - dati raccolti nel 2005 (continua)

1(e) misure specifiche di formazione professionale continua delle imprese per migliorare le abilità TIC della loro manodopera;	9
1(f) le opportunità per i lavoratori delle piccole e medie imprese (PMI) di accedere alla formazione professionale continua e di acquisire nuove abilità e in particolare i bisogni specifici delle PMI di offrire formazione;	(*)
1(g) l'impatto di misure pubbliche sulla formazione professionale continua nelle imprese;	5
1(h) le pari opportunità nell'accesso alla formazione professionale continua nelle imprese per tutti i lavoratori, con un'attenzione particolare per il genere e per specifici gruppi d'età;	14
1(i) misure specifiche di formazione professionale continua per persone svantaggiate sul mercato del lavoro;	8
1(j) misure di formazione professionale continua rivolte alle diverse forme di contratto di lavoro;	4
1(k) spesa per la formazione professionale continua: livelli di finanziamento e risorse finanziarie, incentivi per la formazione professionale continua;	17
1(l) procedure di valutazione e monitoraggio delle imprese in relazione alla formazione professionale continua;	8
2(a) i partecipanti alla formazione professionale iniziale;	3
2(b) la spesa complessiva per la formazione professionale iniziale.	11

Nota (*) Tutte le variabili possono essere sottoposte a tabulazioni incrociate per dimensioni dell'impresa, come quelle del punto 1(d)

Le 140 variabili definite nel regolamento (CE) n. 198/2006 si rivolgono sia alle imprese in cui si effettua una formazione che a quelle in cui non si effettua una formazione, nonché ai vari tipi di formazione professionale, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1552/2005, come segue:

- (1) imprese in cui si effettua una formazione e imprese in cui non si effettua: 96 variabili per tutte le imprese, 35 variabili solo per le imprese in cui si effettua una formazione e 9 variabili solo per le imprese in cui non si effettua la formazione;
- (2) per i vari tipi di formazione professionale: 12 variabili.

Tutti i paesi partecipanti hanno preso le misure necessarie per assicurare la qualità dei risultati in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1552/2005. Ciò è stato possibile grazie ad un questionario standard per le imprese proposto dalla Commissione europea nel "manuale dell'Unione europea" in conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 198/2006. Nonostante gli Stati membri non fossero obbligati per legge ad utilizzare questo modello, i paesi partecipanti se ne sono serviti per definire i questionari nazionali.

Tutti i paesi partecipanti hanno fornito i dati secondo i 14 punti elencati sopra. In alcuni dei paesi partecipanti la consegna delle informazioni quantitative e secondarie relative ai punti 1(b), 1(c), 1(d), 1(h), 1(i), 1(j) e 1(k) è stata problematica a causa della complessità e della lunghezza dei questionari inviati alle imprese. Ciò non ha tuttavia ostacolato la produzione di

risultati nazionali e relativi all'UE per i 14 punti elencati sopra, al contrario ha contribuito a ridurre il numero di variabili nell'indagine del 2010 condotta a norma del regolamento (UE) n. 822/2010 (vedere la sezione 2.7).

2.3. Campo di applicazione delle statistiche, unità statistica: articoli 2, 4 e 5

Gli articoli 2 e 4 e l'articolo 5, paragrafo 1, definiscono le unità statistiche, le attività economiche e le dimensioni delle imprese da coprire. Come richiesto, tutti gli Stati membri hanno fornito i dati per le sezioni da C a K e O della NACE Rev. 1.1 per le imprese con 10 o più dipendenti.

Nonostante l'articolo 5, paragrafo 2, suggerisca l'estensione della definizione per includere altre sezioni dell'economia, ostacoli importanti legati all'attuazione tecnica non hanno ancora permesso di trovare un accordo. Questo problema riguarda soprattutto i settori pubblici le cui istituzioni forniscono una grande quantità di formazione professionale (vedere la sezione 2.7).

2.4. Fonti di dati e caratteristiche dell'indagine: articoli 6 e 7, articolo 10, paragrafo 1, e articolo 11, paragrafo 1

Come specificato nell'articolo 6 e nell'articolo 7, paragrafo 1, le fonti di dati utilizzate dai paesi partecipanti combinano un'indagine per campione delle imprese e i dati amministrativi, applicando il principio di riduzione dell'aggravio per gli intervistati. L'utilizzo di fonti amministrative è stato tuttavia riservato alle informazioni di base riguardanti il numero e le caratteristiche dei dipendenti, il che non ha permesso di ridurre l'aggravio per le imprese.

Come specificato nell'articolo 6, paragrafo 2, relativo alle modalità secondo le quali le imprese rispondono all'indagine, la maggior parte dei paesi partecipanti ha scelto i questionari postali combinati a telefonate nonché colloqui di persona e via Internet. I dati sono stati anche raccolti elettronicamente in sei dei paesi partecipanti, come suggerito dall'articolo 11, paragrafo 1. Tutti i paesi partecipanti hanno condotto l'indagine con riferimento ai dodici mesi del 2005 (un anno di calendario) in conformità all'articolo 10, paragrafo 1.

I paesi partecipanti hanno strutturato l'indagine in conformità all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, e alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 198/2006. Detto articolo specifica i requisiti relativi al campionamento e alla precisione, nonché i 60 strati divisi per settore economico e dimensioni dell'impresa per riflettere la struttura della popolazione delle unità statistiche. La maggior parte dei coefficienti di variazione nella proporzione di imprese che svolgono formazione è risultata conforme ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 198/2006 per i 60 strati definiti nell'articolo 4 di detto regolamento. Sono state trovate alcune eccezioni a questa regola dovute a motivi tecnici, tuttavia esse non hanno influito sui risultati nazionali e a livello di UE poiché la pubblicazione si concentra su classi più aggregate a causa delle dimensioni ridotte del campione. Alcuni di questi problemi tecnici sono rappresentati dal divario fra il numero previsto di imprese nel quadro del campionamento, prima dell'avvio dell'indagine, e il numero effettivo di imprese ancora coinvolte al momento dell'indagine (ad es. bancarotte, fusioni di imprese, ecc.).

2.5. Qualità e trasmissione dei dati: articolo 9, paragrafi 2 e 4, e articolo 11

L'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 11, paragrafo 4, stabiliscono le scadenze per la trasmissione alla Commissione (Eurostat) dei dati e delle relazioni di qualità. Nel 2006, al momento dell'indagine sulla formazione professionale impartita nel 2005, i dati dovevano

essere inviati alla Commissione (Eurostat) entro giugno 2007 e le relazioni di qualità entro settembre 2007.

In sei paesi i microdati puliti e convalidati sono stati trasmessi entro le scadenze. In 17 paesi i dati sono stati trasmessi entro i tre mesi seguenti per problemi di codificazione. In quattro paesi la convalida dei microdati è stata ritardata fino a 8 mesi. Uno degli Stati membri ha trasmesso microdati puliti e convalidati con un ritardo di 17 mesi a causa di difficoltà significative incontrate nella trascrizione dei dati nel formato UE.

Per quanto riguarda le relazioni di qualità, 18 paesi partecipanti hanno rispettato le scadenze nell'invio. Sei paesi hanno avuto bisogno di un periodo più lungo, da 4 a 10 mesi, per ottenere i file completi. Quattro paesi hanno trasmesso relazioni di qualità complete con un ritardo di circa 24 mesi poiché mancavano delle informazioni (ad es. il calcolo della varianza per tutti gli strati). Tutte le relazioni hanno permesso il controllo della conformità stabilito negli articoli 5 e 7 del regolamento (CE) n. 198/2006.

Tutti i dati sono stati trasmessi tramite protocolli di trasmissione elettronica dei dati (Edamis/Stadium) come stabilito nell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 198/2006. I file contenevano dati individuali sulle imprese, ma nessun identificatore diretto delle unità statistiche come definito nell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1552/2005.

A norma degli articoli 6 e 8 del regolamento (CE) n. 198/2006, la Commissione (Eurostat) ha fornito ai paesi partecipanti un software per agevolare l'applicazione dello strumento per il trattamento automatico dei dati.

Sebbene detto strumento sia stato utilizzato da tutti i paesi partecipanti garantendo la qualità dei microdati, il lasso di tempo fra l'anno di riferimento dei risultati (2005) e la pubblicazione effettiva di tutti i risultati (2008-2009) limita in modo significativo l'utilizzo diffuso dei risultati (vedere la sezione 2.7).

2.6. Finanziamento della raccolta dati: articolo 15

L'articolo 15, paragrafi 1 e 2, stabilisce che per il primo anno di riferimento la Commissione mette a disposizione degli Stati membri un contributo finanziario per aiutare a coprire i costi da essi sostenuti al fine di raccogliere, trattare e trasmettere i dati. È stato quindi lanciato un invito a presentare proposte di sovvenzioni nell'ambito del bilancio del 2005 dell'UE con la partecipazione di 13 fra i 15 Stati membri dell'UE, più la Norvegia. Il programma PHARE sulla cooperazione in campo statistico a favore di più beneficiari del 2004 e lo Strumento per la transizione - programma sull'integrazione in campo statistico destinato a più beneficiari del 2004 prevedevano il cofinanziamento della fase di attuazione dell'indagine in tutti gli altri Stati membri dell'UE 27. L'importo complessivo concesso ai beneficiari tramite queste azioni è stato di 815 558 EUR.

L'indagine è stata preparata con l'aiuto di una serie di riunioni tecniche con i paesi partecipanti [ad es. task force per la redazione del "manuale dell'Unione europea" da parte della Commissione (Eurostat)], in conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 198/2006. Queste riunioni sono state finanziate dal bilancio dell'UE come indicato nell'articolo 15, paragrafo 3.

2.7. Relazione sull'attuazione: articolo 9, paragrafo 3, e articolo 12

A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, la Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi, in particolare al fine di garantire la comparabilità dei dati tra Stati membri.

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del regolamento al fine di:

- accertare i benefici derivanti alla Comunità, agli Stati membri e agli utenti delle statistiche prodotte in relazione all'aggravio a carico degli intervistati; e
- identificare ambiti per potenziali miglioramenti e modifiche ritenuti necessari alla luce dei risultati ottenuti.

I risultati delle indagini CVTS sono stati pubblicati nel contesto delle relazioni annuali della Commissione europea circa i progressi nella realizzazione degli obiettivi di Lisbona in materia di istruzione e formazione. Dette relazioni sui progressi compiuti forniscono una guida strategica circa la cooperazione nelle politiche a livello UE e valutano i progressi nel raggiungimento degli obiettivi generali in materia di istruzione e formazione. I risultati di dette relazioni sono utilizzati dal Consiglio dei Ministri dell'istruzione e dalla Commissione nelle relazioni congiunte biennali. Due indicatori sono stati inoltre costruiti sui dati delle indagini CVTS per il monitoraggio della strategia di Lisbona nell'ambito dell'occupazione (orientamenti sull'occupazione).

Dal 2002, inoltre, le autorità nazionali e le parti sociali di 32 paesi europei prendono parte al processo di Copenhagen⁷ volto allo sviluppo della formazione professionale e dei sistemi di formazione. Lo scopo generale è incoraggiare un numero crescente di persone a sfruttare sempre di più le opportunità di formazione professionale in ambito scolastico, universitario, sul posto di lavoro o attraverso corsi privati. I dati delle indagini CVTS sono stati usati soprattutto per l'analisi dei progressi svolti nell'ambito della formazione professionale sul luogo di lavoro. Le conclusioni più recenti del Consiglio nell'ambito del processo di Copenhagen (novembre 2010), nonché del comunicato di Bruges (dicembre 2010), sottolineano l'esigenza di migliorare la comprensione e i dati relativi ai sistemi di istruzione e formazione professionale nel contesto dell'importante contributo che essi possono dare alla strategia dell'Europa per il 2020.

I dati delle indagini CVTS sono utilizzati inoltre dagli specialisti delle politiche in materia di formazione professionale negli Stati membri e a livello UE dal Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP).

Nel complesso, il contesto politico porta con sé una domanda sempre crescente di dati sulla formazione professionale continua il cui ruolo diventa quindi sempre più rilevante.

Ciononostante, gli oneri significativi e il costo delle indagini CVTS richiedono una valutazione più approfondita poiché sono presenti diverse problematiche tecniche che ostacolano un utilizzo più ampio dei dati:

⁷ GU C 13 del 18.1.2003, pag. 3 e Dichiarazione dei ministri dell'istruzione europei e della Commissione europea, riuniti a Copenaghen il 29 e 30 novembre 2002, sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale – disponibile in lingua inglese: http://ec.europa.eu/education/pdf/doc125_en.pdf

- (1) onere per le imprese: la lunghezza e la complessità del questionario sono all'origine della percentuale ridotta di risposte da parte delle imprese in alcuni dei paesi partecipanti, poiché è necessario contattare diversi dipartimenti locali per ottenere le risposte a tutte le sezioni del questionario;
- (2) affidabilità dei dati quantitativi raccolti: molte imprese non hanno un tracciato preciso del contenuto e delle caratteristiche della formazione impartita in un determinato anno. Sarà presa in considerazione la possibilità di raccogliere dati quantitativi sulla formazione professionale continua mediante altre indagini esistenti.
- (3) copertura dell'indagine: i costi e l'onere dell'ampliamento delle indagini CVTS per includere le piccole imprese e i settori pubblici sono considerati troppo consistenti dagli stati partecipanti.
- (4) tempestività: la trasmissione di microdati completi rallenta la pubblicazione dei risultati UE a causa del gran numero di controlli necessari prima della divulgazione.

Il regolamento (UE) n. 822/2010 permette di adattare l'indagine del 2010 e di migliorare l'attuazione del regolamento (CE) n. 1552/2005. Nonostante gli sforzi della Commissione e dei paesi partecipanti per semplificare l'indagine, sono ancora presenti una serie di problemi. Ciò potrebbe richiedere un adattamento dei requisiti tecnici definiti nel regolamento (CE) n. 1552/2005 in base ai risultati dell'indagine del 2010.

3. CONCLUSIONE

L'attuazione del regolamento (CE) n. 1552/2005 è soddisfacente per quanto riguarda la tipologia di dati raccolti. Il livello di conformità dei paesi partecipanti ai requisiti del regolamento (CE) n. 1552/2005 è in gran parte adeguato.

Alla luce della strategia "Europa 2020" e della sua iniziativa principale denominata "Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione" la Commissione valuterà i risultati del regolamento (UE) n. 822/2010 (modalità di svolgimento delle indagini CVTS del 2010) prima di proporre azioni ulteriori per semplificare le statistiche relative alla formazione professionale nelle imprese. Le riflessioni circa gli sviluppi futuri delle indagini CVTS dovrebbero includere un riesame delle potenziali complementarità con altri strumenti, in particolare l'indagine sull'istruzione degli adulti.